

15.3 La Pro Loco, in caso di particolari necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

15.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e/o amministrative.

15.5 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate, sostenute dai stessi membri del Consiglio e dai soci, per lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.

15.6 La Pro Loco osserva le direttive dell'organizzazione di categoria di riferimento.

15.7 Entro trenta giorni dalla sua costituzione, deve provvedere ad inoltrare richiesta d'iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del servizio turistico regionale;

Il Consiglio direttivo può essere sciolto con provvedimento dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sentiti i pareri del servizio turistico regionale e dell'organizzazione di categoria di riferimento, per i seguenti motivi:

a) gravi irregolarità alle norme previste dal presente Statuto o nell'Amministrazione dell'Associazione;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

In caso di scioglimento, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, provvederà alla nomina di un commissario straordinario, al quale saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di statuto al Presidente e al Consiglio di amministrazione.

Alla nuova costituzione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi tre (3), prorogabile, per giustificati motivi, fino a mesi sei (6).

Art. 16

Disposizioni generali

16.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno preventivamente autorizzate dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e successivamente registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, e trasmesse al servizio turistico regionale e alla Provincia regionale competente per territorio.

Art. 17

Scioglimento della Pro Loco

17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.

17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all'organizzazione di categoria alla quale ha aderito, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, nonché all'Assessorato regionale del turismo, della Regione siciliana per il tramite del servizio turistico regionale.

17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18

Riferimenti legislativi

18.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi, dalle leggi nazionali e della Regione siciliana inerenti le associazioni Pro Loco.

(2011.30.2253)111

DECRETO 10 agosto 2011.

Indizione delle verifiche per l'esercizio della professione di guida turistica.

L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche";

Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.;

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del 12 dicembre 2006, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 59/2010;

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 72, comma 2;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 124 del 3 luglio 2007;

Visto il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, con cui è stato approvato il codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo;

Considerato che l'art. 2 della citata legge regionale n. 8/2004, come modificato dall'art. 72 della legge regionale n. 6/2009, ha previsto l'istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;

b) sezione "Sicilia centro meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;

c) sezione "Sicilia nord-orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania e Messina;

d) sezione "Sicilia sud-orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa;

e) sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di guide turistiche nei comuni e nelle province della Regione, già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi già banditi, ai sensi dell'art. 123 R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2004;

Visto il decreto 9 agosto 2004, n. 100, istitutivo dell'albo professionale delle guide turistiche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 8/2004, l'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b), c) e d) è subordinata al superamento di un esame riservato ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 8/2004;

Considerato che, ai sensi delle direttive comunitarie n. 36/2005 e n. 123/2006, l'attività di guida turistica non può essere subordinata all'obbligo di autorizzazione preventiva, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza;

Considerato che, comunque, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale;

Considerato, pertanto, che anche l'esame previsto dalla legge regionale n. 8/2004 non può che avere la natura di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione professionale;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2004 occorre determinare con decreto assessoriale le modalità di accesso e di svolgimento dell'esame;

Viste le note assessoriali nn. 5124 e 5128 dell'1 marzo 2011, con le quali lo schema del predetto decreto è stato trasmesso al Presidente della Regione per il successivo inoltro alla competente Commissione dell'ARS ai fini dell'acquisizione del parere di cui alla legge regionale n. 8/2004;

Considerato che il termine di cui all'art. 70/bis del regolamento interno dell'ARS è decorso infruttuosamente;

Viste le ordinanze del T.A.R. Sicilia sez. staccata di Catania nn. 1236/10 e 675/11 e l'ordinanza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 435/11;

Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato prot. n. 67981 del 5 agosto 2011;

Decreta:

Art. 1

Il dirigente generale del dipartimento turismo, sport e spettacolo indice, con appositi decreti, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, e a regime ogni biennio, le verifiche per l'esercizio della professione di guida turistica.

Art. 2

Le verifiche sono tese all'accertamento dei requisiti a diverso grado richiesti per un qualificato esercizio della professione turistica ai soggetti in possesso dei titoli previsti dalle vigenti norme e di seguito indicati. Per tale motivo la verifica deve precedere l'inizio dell'attività.

Art. 3

Alle verifiche avranno accesso, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2004, tramite avvisi distinti, le seguenti categorie di soggetti, cittadini italiani o di altro Paese membro della Comunità europea, nonché i cittadini di Paesi extracomunitari, in regola con le norme in materia di soggiorno:

1. i titolari di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico artistiche;
2. i titolari di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita, nell'ambito della Regione siciliana, secondo la disciplina precedente alla legge regionale n. 8/2004, che intendano esercitare in ambiti diversi e/o più ampi di quelli per i quali risultano già abilitati o per lingue diverse.

Art. 4

Le verifiche mireranno all'accertamento del possesso delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento e saranno effettuate a mezzo di prove orali da sostenersi con apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

La verifica della conoscenza del territorio avrà ad oggetto: la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, delle risorse ambientali, delle tradizioni popolari e religiose, degli itinerari turistici del territorio prescelto tra le sezioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8/2004, nonché la capacità di trasmettere e comunicare tali conoscenze anche in relazione alle diverse tipologie di turisti.

La verifica della conoscenza delle lingue straniere avrà ad oggetto almeno una lingua e si svolgerà tramite una prova che accerterà la capacità di comunicazione dei contenuti culturali specifici nei contesti di lavoro (tenendo conto della varietà di target dei turisti) nella/e lingua/e straniera/e scelta/e dal candidato.

La competenza linguistica richiesta è quella relativa al livello "intermedio B2 progresso", sia nella comunicazione (parlare e scrivere) sia nella comprensione (ascoltare e leggere) così come individuato nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa nel 2001 e successive modifiche e integrazioni.

I candidati di nazionalità straniera sono soggetti alla verifica della conoscenza della lingua italiana come specificato nel precedente comma.

Art. 5

Per i soggetti di cui al punto 2), in possesso dei titoli di abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica per l'intero territorio di ciascuna delle province comprese nella sezione per la quale richiedano l'iscrizione e per la stessa lingua per la quale sono già abilitati, le relative verifiche saranno esclusivamente documentali.

Art. 6

Gli avvisi, relativi alle due categorie di soggetti, da approvare con decreto del dirigente generale, detteranno le norme di dettaglio relative alle modalità e oggetto delle verifiche.

Art. 7

Ai fini dell'ammissione alle predette verifiche, coloro che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono presentare apposita domanda al dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio, secondo le modalità e i termini che saranno fissati dal relativo avviso, indicando la/e sezione/i dell'Albo regionale delle guide turistiche per la/e quale/i si intende sostenere l'esame, una o più lingue straniere nelle quali si intende sostenere l'esame, dichiarando altresì il possesso della maggiore età, della laurea o del titolo equipollente, e della cittadinanza.

Art. 8

La composizione della commissione d'esami da nominare con decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo è la seguente:

- dirigente generale del dipartimento turismo, sport e spettacolo o un suo delegato - presidente;
- docente di archeologia - componente;
- docente di storia dell'arte - componente;
- docente di storia - componente;
- docente di storia delle tradizioni - componente;
- docente per ogni lingua straniera - componente;
- esperto in tecniche di comunicazione;
- rappresentante scelto tra una terna di nominativi designati dalle associazioni delle guide turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale - componente.

Un funzionario del dipartimento turismo, sport e spettacolo svolge le funzioni di segretario.

Art. 9

All'esito positivo della verifica il candidato sarà iscritto di diritto all'albo regionale delle guide turistiche nella/e

relativa/e sezione/i e allo stesso verrà rilasciato il relativo tesserino di riconoscimento.

Art. 10

Le guide abilitate ed iscritte all'albo regionale potranno esercitare in modo occasionale e temporaneo la loro professione al di fuori degli ambiti territoriali di iscrizione. Al fine di verificare il carattere temporaneo ed occasionale delle prestazioni, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/07, le stesse dovranno, al pari delle

guide degli Stati membri dell'U.E., produrre al dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo una comunicazione preventiva contenente informazioni sulle prestazioni da effettuare (luoghi, periodi, organizzatori etc.).

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 agosto 2011.

TRANCHIDA

(2011.33.2581)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 4-21 luglio 2011, n. 218.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso Quaranta, *presidente*;
- Alfio Finocchiaro, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesaro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, *giudici*,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), promosso dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, nel procedimento vertente tra Di Caro Giuseppe nella qualità di titolare dell'impresa individuale Azienda agricola Deliella e il Banco di Sicilia S.p.A., con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti l'atto di costituzione di Di Caro Giuseppe nonché l'atto di intervento della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 2011 il giudice relatore Paolo Grossi;

udito l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto che, con provvedimento del 6 luglio 2010, l'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), che prevede la proroga, da parte degli istituti di credito, della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie;

che il Collegio rimettente premette di essere stato investito da un reclamo, proposto a norma delle disposizioni attuative dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con il quale la titolare di una azienda agricola siciliana, debitrice nei confronti del Banco di Sicilia

per un credito agrario già scaduto, aveva richiesto all'istituto di credito l'applicazione della norma oggetto di impugnativa ricevendo risposta negativa da parte dello stesso istituto;

che, a fronte delle contrapposte tesi sostenute dalle parti, il Collegio ha rilevato come l'unica interpretazione plausibile della norma in discussione, avuto riguardo all'univoco significato testuale, è che la disposizione stessa abbia inteso introdurre un vero e proprio diritto potestativo del debitore, con un corrispettivo obbligo per l'intermediario bancario, non rilevando che il debito della azienda ricorrente fosse già stato prorogato;

che la disposizione denunciata risulterebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale, nell'individuare tra i limiti della potestà legislativa regionale quello dell'ordinamento civile», «certamente sottrae alle Regioni il potere di dettare prescrizioni che incidono sull'autonomia privata, oltretutto nell'ambito di rapporti contrattuali già in essere»;

che il Collegio reputa pregiudizialmente necessario svolgere una approfondita disamina delle circostanze alla stregua delle quali ravvisa la propria legittimazione a sollevare il quesito incidentale di legittimità costituzionale;

che l'Arbitro Bancario Finanziario, nell'ambito dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, avrebbe un ruolo «autenticamente decisorio», atteso che le sue decisioni risulterebbero per vari aspetti vincolanti, specie per gli intermediari, la cui «reputazione» sarebbe messa in gioco in caso di inottemperanza;

che il ruolo dell'Arbitro Bancario Finanziario risulterebbe, pertanto, «in qualche modo contiguo» a quello degli arbitri, oggi abilitati a promuovere questioni di legittimità costituzionale in forza dell'art. 819-bis del codice di procedura civile, apparendo essenziale, in forza anche della giurisprudenza costituzionale, che l'organo rimettente sia chiamato a risolvere una controversia nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e facendo applicazione obiettiva del diritto;

che la questione sollevata sarebbe rilevante atteso che, ove la norma censurata, sicuramente applicabile al contenzioso insorto fra le parti, fosse riconosciuta costituzionalmente legittima, la stessa imporrebbe al Collegio di accogliere la domanda della azienda agricola ricorrente, non essendo possibile procedere ad una interpretazione adeguata tale da scongiurare il prospettato vizio di legittimità;